COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO COMMERCIO CON L'ESTERO

LXVIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 23 GENNAIO 1963

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DE' COCCI

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 637

Comunicazione del Presidente:

PRESIDENTE 637

Proposte di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

COLLEONI ed altri: Integrazione della commissione di mercato istituita con l'articolo 7 della legge 25 maggio 1959, n. 125. (3114) 638

PRESIDENTE 638, 639

COLLEONI, *Relatore* 638, 639

GORRERI DANTE 638, 639

ORIGLIA 638

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio* 638, 639

BASILE: Disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio. (3033);

CURTI AURELIO ed altri: Disciplina della professione di agente e rappresentante dell'industria e del commercio. (3400);

STORTI ed altri: Disciplina della attività di agenzia e rappresentanza commerciale. (3421);

SERVELLO ed altri: Disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio. (3551) 639

PRESIDENTE . . 639, 641, 642, 643, 644, 645

PAG.

ORIGLIA, *Relatore*. 640, 641, 642, 644

CASTAGNO 640, 642, 643, 644, 645

AGOSTA 640, 643

ROMEO 641

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio* 641, 642, 643, 644

CURTI AURELIO 641, 642, 643, 644

GORRERI DANTE 642

Votazione segreta:

PRESIDENTE 645

La seduta comincia alle 10,20.

MERENDA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Battistini e Trombetta.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per la discussione dei progetti di legge all'ordine del giorno il deputato De Martino Carmine è sostituito dal deputato Curti Aurelio.

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Colleoni ed altri: Integrazione della Commissione di mercato istituita con l'articolo 7 della legge 25 marzo 1959, n. 125 (3114).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Colleoni, Pavan, Valsecchi, Schiratti, Cibotto, Scalia, Casati, Zanibelli, Cengarle, Azimonti, Toros, Gitti, Sabatini, Sinesio, Bianchi Gerardo, Storti: « Integrazione della Commissione di mercato istituita con l'articolo 7 della legge 25 marzo 1959, n. 125 ».

Prego il relatore, onorevole Colleoni, di riferire ulteriormente alla Commissione, dopo gli accenni sull'argomento anticipati nella precedente seduta.

COLLEONI, *Relatore*. La volta scorsa, anche in assenza del Governo, rivedemmo l'impostazione di questa proposta di legge e approdammo a qualche conclusione. Lo scopo del provvedimento è quello di integrare la Commissione di mercato, prevista all'articolo 7 della legge 25 marzo 1959, n. 125, con tre rappresentanti di una categoria che non è mai stata né contemplata, né prevista: la categoria dei venditori ambulanti.

Poiché tra i compiti della Commissione di mercato rientra anche la questione dei posteggi, è evidente che i venditori ambulanti sono interessati alla possibilità di esser rappresentati nella Commissione di mercato soprattutto per la definizione dei posteggi di vendita.

Avevo proposto che si integrasse la Commissione di mercato, costituita attualmente da 21 membri, con tre rappresentanti della categoria dei commercianti ambulanti, ma l'onorevole Trombetta fece notare che tre rappresentanti sarebbero troppi ed uno solo insufficiente. Mi sembra che anche altri onorevoli colleghi abbiano appoggiato questa posizione.

Pertanto – salvo la determinazione del numero – è chiara la necessità di integrare la Commissione di mercato e ritengo che gli onorevoli colleghi possano suffragare la mia proposta di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GORRERI DANTE. Esiste la necessità di questa integrazione. Infatti in molti casi i consiglieri comunali scelgono, come rappresentanti dei commercianti, un ambulante in quanto si sono resi conto della lacuna esistente nella Commissione di mercato.

Per quanto riguarda il numero dei rappresentanti penso che si possa mantenere il numero proposto dal provvedimento. Eventualmente vi sarà la necessità di trovare il sistema per assegnare queste rappresentanze alle associazioni di venditori ambulanti più consistenti.

ORIGLIA. Penso che si potrebbe essere d'accordo sull'inserimento di due rappresentanti.

Faccio notare, comunque, che di questa Commissione non fanno parte né i commercianti all'ingrosso né quelli al minuto che sarebbe invece opportuno inserire.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

COLLEONI, *Relatore*. Faccio presente al collega Origlia che i rappresentanti di cui parlava sono già previsti, e precisamente uno per il commercio all'ingrosso e uno per quello al minuto.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Desidero far rilevare che nell'articolo 7 è prevista una rappresentanza delle categorie commerciali nella proporzione di un commerciante all'ingrosso, un commissionario ed un mandatario di mercato ed un commerciante al minuto. Le categorie commerciali, quindi, hanno tutte un loro rappresentante. Occorre inoltre tener presente che nel regolamento tipo approvato per il mercato all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli ed ittici (di quei settori cioè nei quali è possibile il commercio ambulante), è prevista la presenza di un venditore ambulante sia che il numero di commissionari o mandatari sia sufficiente che insufficiente. Tale presenza invece non è prevista nella Commissione per i mercati all'ingrosso delle carni anche perché in quel settore non è ammessa la vendita al minuto. Stando così le cose a me sembra che per mantenere equilibrata la rappresentanza delle diverse categorie commerciali nella Commissione, se si è dato un rappresentante ai commercianti all'ingrosso ed uno ai commissionari ed ai commercianti al minuto, non possiamo non darlo anche agli ambulanti. Non vedo la ragione per la quale una categoria commerciale debba però essere rappresentata più di un'altra. Né capisco come si possa sostenere che i commercianti al minuto siano meno interessati di quelli ambulanti; perché, come minimo, si trovano sullo stesso piano. Per questi motivi sono favorevole alla proposta del collega Colleoni dichiarando nello stesso tempo che per non turbare l'armonia delle rappresentanze delle categorie commerciali è

necessario restringere il numero della rappresentanza degli ambulanti ad una unità.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico del progetto. Ne do lettura:

« All'articolo 7, primo comma, della legge 25 marzo 1959, n. 125, è aggiunto il seguente numero:

« 13°) tre rappresentanti dei venditori ambulanti segnalati dalle Organizzazioni sindacali di categoria ».

GORRERI DANTE. Proporrei di aggiungere, alla fine dell'articolo unico le parole: « più rappresentative », anche perché la nomina avviene tramite la prefettura. Circa la proposta dell'onorevole Sottosegretario, non so se un solo rappresentante possa ritenersi sufficiente: mi rimetto comunque in proposito alla Commissione.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Tre rappresentanti sono esagerati.

COLLEONI, *Relatore*. Pur rendendomi conto della posizione del rappresentante del Governo, devo far presente che mentre le categorie commerciali, sia quelle all'ingrosso che al minuto, hanno una loro organizzazione strettamente unitaria; tutto il commercio ambulante in Italia, dal punto di vista organizzativo di rappresentanza, non fa assolutamente capo a queste categorie, bensì alle organizzazioni sindacali tradizionali nel mondo del lavoro.

Nella proposta di legge abbiamo parlato di tre rappresentanti per rispettare una certa posizione tradizionale delle organizzazioni sindacali dei lavoratori in quanto la categoria dei venditori ambulanti fa capo quasi esclusivamente alle tre grandi confederazioni dei lavoratori.

D'altra parte mi rendo conto che tre rappresentanti dei venditori ambulanti andrebbero e pesare sulla composizione della Commissione di mercato, che attualmente è prevista in numero dispari. Quindi per poter decidere e deliberare in modo conveniente propongo io stesso la riduzione da tre a due rappresentanti, ma insisto sul numero di due per la particolare configurazione del settore dei venditori ambulanti.

Riducendo a due il numero dei rappresentanti, inoltre, diviene inopportuna la precisazione proposta dall'onorevole Gorreri. Bisognerà che fra le varie organizzazioni si giunga ad un accordo.

Lo prego, perciò, di non insistere.

GORRERI DANTE. Ritiro la mia proposta di modifica.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per la industria e il commercio*. Concordo sulla riduzione a due dei rappresentanti previsti nel testo.

PRESIDENTE. Pongo – allora – in votazione l'emendamento concordato tendente a sostituire al secondo comma la parola: « tre », con la parola: « due ».

(*È approvato*).

L'articolo unico rimane, pertanto, così formulato:

All'articolo 7, primo comma, della legge 25 marzo 1959, n. 125, è aggiunto il seguente numero:

« 13°) due rappresentanti dei venditori ambulanti segnalati dalle Organizzazioni sindacali di categoria ».

La proposta di legge, che consta di un articolo unico, sarà direttamente votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

Seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Basile: Disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio (3033); Curti Aurelio ed altri: Disciplina della professione di agente e rappresentante dell'industria e del commercio (3400); Storti ed altri: Disciplina dell'attività di agenzia e rappresentanza commerciale (3421); Servello ed altri: Disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio (3551).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Basile: « Disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio »; Curti Aurelio, Agosta, Anzilotti, Bertè, Biasutti, Bisantis, Bologna, Brusasca, Castelli, Castellucci, Cocco Maria, Forlani, Fracassi, Fusaro, Gioia, Isgrò, Miccolis Maria, Patrini, Radi, Rapelli, Rampa, Rubinacci, Vincelli: « Disciplina della professione di agente e rapresentante dell'industria e del commercio »; Storti, Sinesio, Scalia, Pavan, Bianchi Gerardo, Gitti, Marotta Vincenzo: « Disciplina dell'attività di agenzia e rappresentanza commerciale »; Servello, De Marzi Ernesto, De Michieli Vitturi, Calabrò, Cruciani, Grilli Antonio: « Disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio ».

Il Comitato ristretto, incaricato della redazione di un testo coordinato, ha ultimato il suo compito proponendo un testo unificato

con il titolo: « Disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio ».

Detto testo è stato rielaborato, nel suo aspetto formale, dagli uffici del Ministero ed accolto dai componenti il Comitato ristretto, con alcune riserve di ulteriori modifiche.

Do lettura degli articoli di questo testo che, se non vi sono osservazioni o emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Presso ciascuna Camera di commercio, industria e agricoltura è istituito un albo per gli agenti e rappresentanti di commercio.

(*È approvato*).

ART. 2.

All'albo di cui al precedente articolo sono iscritti coloro che svolgano o intendano svolgere le attività di cui agli articoli dal 1742 al 1752 del Codice civile e quelle previste dagli accordi economici collettivi regolanti *erga omnes* il rapporto di agenzia autonoma, quale che sia la forma di rapporto, prestazione o collaborazione con le aziende industriali, commerciali, artigiane o cooperative.

(*È approvato*).

ART. 3.

Per ottenere l'iscrizione all'albo gli interessati debbono presentare domanda alla Camera di commercio, industria ed agricoltura della provincia in cui risiedono.

Ai fini della documentazione relativa alle singole domande le Camere di commercio, industria ed agricoltura osservano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Questo ultimo comma fa riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, decreto contenente norme sulla documentazione amministrativa; sul modo, cioè, di esibire i certificati.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 4:

Presso ciascuna Camera di commercio, industria ed agricoltura è istituita una Commissione che provvede alle iscrizioni nell'albo di cui al precedente articolo e alla tenuta dell'albo stesso.

La Commissione è costituita con decreto del prefetto e dura in carica quattro anni.

Essa è composta:

a) dal presidente della Giunta camerale, o da un suo delegato, che la presiede;

b) da sei membri designati dalle Organizzazioni sindacali, a carattere provinciale più rappresentative, degli agenti e rappresentanti di commercio.

Con le stesse modalità si provvede alla nomina dei membri supplenti per lo stesso numero e le medesime organizzazioni sindacali.

Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate dal segretario generale della Camera di commercio, industria ed agricoltura o da un funzionario da lui designato, di carriera direttiva in servizio presso la Camera di commercio, industria ed agricoltura.

ORIGLIA, *Relatore*. Come già rilevato in sede di Comitato ristretto, ritengo necessario che di questa Commissione facciano parte anche un rappresentante delle due categorie, industriale e commerciale, che sono particolarmente interessate al problema. Aggiungo inoltre che l'associazione degli agenti e rappresentanti di commercio, che fa parte dell'associazione da me presieduta, è d'accordo sull'inserimento di questi due rappresentanti.

CASTAGNO. Sono contrario alla proposta del relatore perché il rappresentante delle attività commerciali ed industriali è già previsto nella Commissione, in posizione addirittura di presidenza. Il presidente della Camera di commercio, o un suo delegato, sta a significare infatti il rappresentante delle categorie produttive diciamo pure padronali, (tanto per usare un linguaggio più grossolano ma nello stesso tempo più aderente alla realtà) e non vedo quindi perché ci debba essere ancora un altro rappresentante. Cosa rappresenta l'albo? Una salvaguardia per i prestatori d'opera i quali devono regolare, in una democrazia repubblicana come la nostra, la propria disciplina, sia pure sotto la tutela di un organo così rappresentativo degli interessi generali come la Camera di commercio. Non vedo perché debbano essere i datori di lavoro ad interferire in quelli che sono gli interessi della categoria. Per le ragioni esposte sono assolutamente contrario all'inserimento di questi rappresentanti della confederazione che, oltretutto, costituirebbero un precedente estremamente pericoloso per una infinità di altre categorie ed associazioni a carattere sindacale e non sindacale.

AGOSTA. Alle considerazioni fatte dall'onorevole Castagno desidero aggiungerne

un'altra (a modifica, in un certo senso, dell'enunciazione del collega Origlia) quella cioé relativa all'entità della rappresentanza dei sei sindacati.

A Milano il sindacato degli agenti e rappresentanti di commercio è una affiliazione della Confindustria, ma a Catania, ad esempio, non è così. Ed in sede nazionale, (io che ho avuto l'onore di partecipare a parecchi congressi nazionali di agenti e rappresentanti di commercio), ho avuto modo di vedere che la rappresentanza dell'associazione cui faceva riferimento il collega Origlia è indubbiamente consistente per capacità, per preparazione; ma, come entità numerica, non è tale da consigliare di modificare quanto stabilito in sede di Comitato ristretto.

Devo anzi ringraziare il Governo che si è reso conto della necessità di lasciare a questi lavoratori autonomi la possibilità di regolarizzare la loro appartenenza all'albo degli agenti di commercio.

Alla luce di queste considerazioni pregherei il collega Origlia di non insistere sulla sua posizione e di aderire al testo, così come redatto dal Comitato ristretto, condiviso anche dal Governo.

ROMEO. Noi condividiamo le argomentazioni fatte dagli onorevoli Castagno e Agosta in quanto non ravvisiamo la necessità che vi siano rappresentanti dell'industria e del commercio per la tenuta del libro degli agenti.

Questa posizione ci venne ampiamente confermata durante i nostri contatti con la categoria interessata. Il libro degli agenti e rappresentanti di commercio deve essere tenuto solo dalla categoria interessata: altre persone sarebbero degli intrusi.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Per quanto riguarda l'emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Origlia desidero sottolineare che l'affermazione dell'onorevole Romeo non è esatta.

Infatti anche per la tenuta dell'albo degli artigiani c'è una Commissione composta di rappresentanti di altre categorie. Di conseguenza non c'è una ragione di principio, ma solo una ragione di opportunità che naturalmente il Governo rimette all'esame della Commissione.

ORIGLIA, *Relatore*. Nella nostra industria abbiamo, soprattutto nel settore della meccanica, parecchi rappresentanti di ditte nazionali ed estere e siamo quindi particolarmente interessati a questo problema. Mi sembra logico, quindi, inserire nella Commissione per la tenuta di questo albo anche gli esponenti dei datori di lavoro; può, infatti, accadere che alcuni importanti problemi non siano noti al Presidente della Giunta camerale o ai membri delle organizzazioni sindacali.

CURTI AURELIO. Sulla replica dell'onorevole Sottosegretario vorrei far rilevare come, nel nostro caso particolare, non si possa seguire un'altra via. È logico che nella Commissione per gli artigiani ci siano rappresentanti di altre organizzazioni in quanto, ad un certo punto, può nascere la contesa se un datore di lavoro sia un artigiano oppure già un industriale.

Nel nostro caso non esiste possibilità di conflitti poiché o si è agenti o rappresentanti o datori di lavoro.

PRESIDENTE. Mi sembra, onorevole Origlia, che lo schieramento della Commissione sia compatto. Per sua tranquillità le dirò che il Presidente della giunta camerale di solito nomina, come suo rappresentante, un competente in materia commerciale compreso nella giunta. La pregherei pertanto di non insistere.

ORIGLIA, *Relatore*. Mi rimetto al volere della maggioranza.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 5:

Non possono essere iscritti all'albo di cui all'articolo 1 della presente legge e, se iscritti, sono radiati:

a) gli interdetti e gli inabilitati;

b) i falliti;

c) i condannati per delitti contro la pubblica Amministrazione, l'Amministrazione della Giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, ovvero per delitti di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni, o, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

d) coloro che non risultino di buona condotta e moralità;

e) coloro che versino nelle condizioni di incompatibilità previste dal seguente articolo 9.

Questo articolo, pur rimanendo rigido, ha, rispetto alla formulazione precedente, alcune limitazioni. Penso, quindi, che sarebbe bene accoglierlo.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 6:

Qualora l'attività di cui all'articolo 2 della presente legge sia esercitata da società, l'iscrizione all'albo è subordinata all'accertamento del possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 5 da parte di tutti gli amministratori in carica della società.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 7:

« Le iscrizioni all'Albo, i dinieghi di iscrizione e le revoche delle iscrizioni sono disposte dal Presidente della Commissione prevista dall'articolo 4 della presente legge che ne dà comunicazione agli interessati con provvedimenti aventi carattere definitivo.

Le iscrizioni all'Albo sono soggette a revisione ogni cinque anni ».

Le parole: « aventi carattere definitivo » inserite in questo articolo stanno a significare che vi è la possibilità di ricorrere subito al Consiglio di Stato. Rispetto a quello del Comitato ristretto, il presente articolo sopprime il passaggio attraverso una Commissione Centrale da istituire presso il Ministero.

ORIGLIA, *Relatore*. Circa la revisione proporrei che questa avvenisse, anziché ogni cinque anni, ogni tre.

PRESIDENTE. I problemi da tener presenti sono due: quello della revisione e l'altro della Commissione centrale.

CURTI AURELIO. Secondo me, sarebbe opportuno fissare un termine entro il quale la Commissione della tenuta dell'Albo deve esprimersi positivamente o meno, senza lasciar passare inutilmente degli anni.

Inoltre, sempre secondo me, sancire il principio del ricorso immediato alla magistratura vuol dire appesantire il sistema. Non dobbiamo dimenticare che il Consiglio di Stato, prima di decidere su una qualsiasi questione, impiega moltissimo tempo, prescindendo dalla considerazione che questi ricorsi sono generalmente molto costosi (normalmente bisogna sborsare almeno mezzo milione). Propongo, perciò, di tornare alla soluzione del Comitato ristretto relativa alla Commissione centrale.

CASTAGNO. Poiché abbiamo sempre sostenuto il concetto dell'autonoma disciplina per le categorie, vi insistiamo anche ora. Questo concetto, inoltre, trova la sua concreta espressione proprio negli articoli che riguardano le Commissioni provinciali e la Commissione centrale. Ha ragione l'onorevole Curti quando sostiene che il ricorso alla magistratura è pesante; più di una volta infatti, in sede parlamentare, si è lamentato l'enorme ritardo con il quale il Consiglio di Stato esamina le sue pratiche essendo, appunto, enormemente oberato di lavoro tanto che, per le pensioni, si sono dovute costituire altre due sezioni specializzate.

Perché appesantire ulteriormente la magistratura?

Lasciamo che le categorie, con il correttivo intervento dei rappresentanti dei diversi ministeri (particolarmente del Ministero della giustizia attraverso il presidente e quello dell'industria e commercio attraverso un delegato) possano completare l'esame dei ricorsi in seconda istanza degli interessati. Concordo infine anche sulla questione dei termini perché non è giusto che sia lasciata nel vago la questione del ricorso e la possibilità di un giudizio.

GORRERI DANTE. Sono d'accordo anche io con l'onorevole Castagno. Quando si parla di Consiglio di Stato ci veniamo a trovare di fronte ad un problema di carattere sindacale. Quanto al margine di tempo per poter far ricorso alla Commissione centrale sono d'accordo sui 60 giorni.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio*. Il Governo si rimette alla Commissione. Circa la questione dei termini si potrebbe inserire un inciso che preveda che il Presidente: « ne dà comunicazione agli interessati entro 90 giorni dalla data del provvedimento o dalla data della presentazione della domanda ».

Per quanto riguarda la questione della Commissione centrale non ho alcuna difficoltà. Però, per ragioni di simmetria, sarebbe necessario che tutte le Commissioni che hanno sede presso il Ministero dell'industria fossero presiedute dal Ministro o da un rappresentante da esso delegato.

PRESIDENTE. Ritengo che si possa coordinare il vecchio testo del Comitato ristretto con quello di cui ho dato lettura. È evidente che i provvedimenti delle Commissioni provinciali devono essere motivati e immediatamente comunicati agli interessati entro un ragionevole periodo di tempo da calcolarsi, per quanto riguarda le iscrizioni o i dinieghi di iscrizione all'Albo, dalla data di presentazione della domanda e, per quanto riguarda le revoche, cancellazioni ecc. dalla data del provvedimento di merito deciso dalla Commissione. Riterrei si possa fissare in novanta giorni tale lasso di tempo. Si potrebbero invece mantenere nei previsti trenta giorni i

termini per il ricorso alla Commissione centrale, per l'istituzione della quale sono favorevole.

CURTI AURELIO. Sono d'accordo.

CASTAGNO. Anch'io.

AGOSTA. Prego il nostro Presidente di volerci dare lettura del testo come proporrebbe fosse formulato.

PRESIDENTE. Penso che l'articolo 7 potrebbe essere formulato così:

« Le iscrizioni all'albo, i dinieghi di iscrizione e le revoche delle iscrizioni sono disposte – entro novanta giorni dalla domanda o dal provvedimento di revoca – dal presidente della Commissione prevista dal precedente articolo 4 che ne dà immediata comunicazione agli interessati.

Entro trenta giorni dalla comunicazione l'interessato può ricorrere alla Commissione Centrale di cui al successivo articolo 8.

Le iscrizioni all'albo sono soggette a revisione ogni cinque anni ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'articolo 8, se i colleghi sono d'accordo nell'accettare la modifica proposta dal Sottosegretario Gaspari per affidare la presidenza della Commissione Centrale al rappresentante del Ministero dell'industria, anziché al Magistrato – come aveva previsto il Comitato ristretto – potrebbe essere così formulato:

« Presso il Ministero dell'industria e commercio è istituita una Commissione centrale per decidere sui ricorsi avverso le decisioni delle Commissioni provinciali.

La Commissione centrale è costituita con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio e dura in carica quattro anni.

Essa è composta:

a) da un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio, che la presiede;

b) da un magistrato designato dal Ministro di grazia e giustizia;

c) da un rappresentante dell'Unione nazionale delle Camere di commercio, industria e agricoltura;

d) da sei membri designati dalle organizzazioni sindacali di categoria a carattere nazionale più rappresentative ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 9:

« L'esercizio dell'attività di cui all'articolo 2 della presente legge è incompatibile con quella di dipendente di altre persone, associazioni od enti, pubblici o privati, commerciali o non commerciali.

È altresì incompatibile con l'iscrizione nei ruoli di mediatore e comunque con l'esercizio di attività richiedente l'iscrizione in detti ruoli ».

CURTI AURELIO. Propongo di aggiungere il seguente comma:

« Incorreranno nelle sanzioni previste dalla presente legge anche coloro che faranno abuso della qualifica di agente o rappresentante, senza avere la regolare iscrizione all'Albo ».

PRESIDENTE. Do atto dell'emendamento presentato dai deputati Curti Aurelio, Castagno ed Agosta. Ritengo però che sia pleonastico in quanto esistono in proposito le disposizioni generali del codice penale, in particolare l'articolo 498 sull'usurpazione di titoli.

AGOSTA. Date le precisazioni del Presidente non insisto, anche a nome dei co-presentatori, per la votazione dell'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 9 nel testo di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 10:

« È fatto divieto agli imprenditori di avere come agenti o rappresentanti, o comunque come ausiliari per l'attività di cui all'articolo 2 della presente legge, persone o società che non siano iscritte nell'albo o ne siano state cancellate.

La violazione della disposizione di cui al precedente comma importa la nullità del rapporto tra le parti, malgrado diversa pattuizione, e gli imprenditori responsabili sono puniti con l'ammenda da lire 10.000 a lire 200.000 ».

AGOSTA. Desidererei sapere le ragioni per le quali il Governo ha ritenuto necessario cambiare il testo formulato dal Comitato ristretto che prevedeva l'obbligazione del datore di lavoro verso l'E.N.A.S.A.R.C.O. per una cifra pari al 30 per cento delle provvigioni da dare, o date nell'ultimo anno, all'agente.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Le ragioni sono evidenti: non abbiamo mai avuto nessun caso del genere. Sarebbe pertanto estremamente innovativo e di conseguenza pericoloso.

PRESIDENTE. Il sistema dell'ammenda pura e semplice è molto più corretto.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Quale categoria

sociale non ricorrerebbe ad un sistema del genere?

CURTI AURELIO. Mettendo puramente e semplicemente la sanzione di ordine penale (l'ammenda è tale) avviene che per tutto il periodo in cui è stata esercitata l'attività con la nullità del rapporto, non si possono fare versamenti all'E.N.A.S.A.R.C.O. che evidentemente dovrebbe restituire le quote incamerate. È molto più conveniente pagare una penalità che va dalle 10 alle 200 mila lire pur di esimersi dai versamenti all'E.N.A.S.A.R.C.O. Vi rendete conto onorevoli colleghi che questo è un controsenso, un'agevolazione che facciamo a questa gente che preferirà, come ho già detto, pagare 10 mila lire di ammenda ed esentarsi così dall'obbligo dei versamenti all'E.N.A.S.A.R.C.O. Codifichiamo almeno l'obbligatorietà dei versamenti maturati, aggiungendo al termine dell'articolo le parole: « salvi gli obblighi maturati dall'imprenditore verso l'E.N.A.S.A.R.C.O. ».

PRESIDENTE. D'accordo.

CASTAGNO. Secondo me l'ammenda di 10 mila lire è troppo esigua; bisognerebbe almeno portarla da un minimo di 50 mila lire ad un massimo di 300 mila.

Non si può chiedere di meno ad un'impresa.

ORIGLIA, *Relatore*. Io, invece, propongo di ridurre il massimo dell'ammenda a lire 100.000.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio*. L'ammenda è una sanzione di carattere penale: parte da lire 10 mila ed arriva a 200 mila.

Mi rimetto alla Commissione, invece, per quanto riguarda l'emendamento aggiuntivo proposto dal deputato Curti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Curti che fa salvi i diritti maturati dall'E.N.A.S.A.R.C.O.

(*È approvato*).

Poiché i colleghi Castagno e Origlia non insistono nei loro emendamenti, l'articolo 10 rimane così formulato:

« È fatto divieto agli imprenditori di avere come agenti o rappresentanti, o comunque come ausiliari per l'attività di cui all'articolo 2 della presente legge, persone o società che non siano iscritte nell'albo o ne siano state cancellate.

La violazione della disposizione di cui al precedente comma importa la nullità del rapporto tra le parti, malgrado diversa pattuizione e gli imprenditori responsabili sono puniti con l'ammenda da lire 10.000 a a lire 200.000, salvi gli obblighi maturati dall'imprenditore verso l'E.N.A.S.A.R.C.O. ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 11:

« Coloro che esercitano l'attività di cui all'articolo 2 della presente legge, senza essere iscritti nell'albo, incorrono nelle sanzioni di cui all'articolo 665 del Codice penale ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Gli onorevoli Curti Aurelio e Castagno hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

« Gli agenti o rappresentanti che si valgono di altre persone per lo svolgimento della loro attività di cui all'articolo 1, sono tenuti, con piena responsabilità personale, all'iscrizione di tutti i loro collaboratori presso le Camere di commercio, industria e agricoltura, Commissione provinciale Albo degli agenti e rappresentanti di commercio, negli appositi ruoli denominati " dei sub-agenti ", entro trenta giorni dalla data del conferimento dell'incarico.

« L'agente o rappresentante è altresì tenuto a denunciare, entro quindici giorni, la cessazione dell'incarico del proprio subagente ».

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Non aggiungerei anche i sub-agenti, poiché ritengo non sia assolutamente necessario complicare la già delicata materia approvata dal testo in esame.

PRESIDENTE. Sono anche io del parere dell'onorevole Sottosegretario anche perché, dovendo il provedimento al nostro esame andare al Senato, non è improbabile che in quella sede sia sottoposto anche all'esame della Commissione giustizia. Non creiamo ulteriori motivi di intralcio.

CURTI AURELIO. Il problema va visto dal punto di vista del diritto pubblico. L'interessato può sempre andare alla Camera di commercio per sapere se è iscritto o meno tra i sub-agenti.

PRESIDENTE. Questa è materia che va lasciata alla contrattazione collettiva. Nell'interesse comune esorto gli onorevoli Curti e Castagno a ritirare l'articolo aggiuntivo da loro proposto.

CASTAGNO. Lo ritiriamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Chiedo che la Presidenza sia autorizzata al coordinamento.

Se non vi sono osservazioni così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge esaminate nella odierna seduta.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta delle proposte di legge:

COLLEONI ed altri: « Integrazione della Commissione di mercato istituita con l'articolo 7 della legge 25 marzo 1959, n. 125 » (3114):

Presenti e votanti 27
Maggioranza 14
Voti favorevoli 26
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

BASILE; CURTI AURELIO ed altri; STORTI ed altri; SERVELLO ed altri: « Disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio » (3033-3400-3421-3551):

Presenti e votanti 27
Maggioranza 14
Voti favorevoli 26
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Agosta, Ballardini, Bertoldi, Biaggi Nullo, Castagno, Ceravolo Domenico, Colleoni, Colombo Vittorino, Curti Aurelio, Dal Falco, De' Cocci, Diaz Laura, Ferretti, Gorreri Dante, Granati, Graziosi, Gullotti, Helfer, Larussa, Longo, Longoni, Merenda, Natoli, Origlia, Romeo, Togni Giulio Bruno e Vacchetta.

Sono in congedo:

Battistini e Trombetta.

La seduta termina alle 11,35.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI